

Accordo di ristrutturazione dei debiti: in sede di omologa, il tribunale può nominare un consulente per l'esame della documentazione allegata al ricorso e della relazione di attestazione

Tribunale di Savona, 29 maggio 2015. Presidente Soave. Relatore Poggio.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Nomina di consulente tecnico d'ufficio - Casi di particolare complessità - Ammissibilità

In caso di particolare complessità, il tribunale chiamato a decidere sull'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis L.F. può nominare un consulente tecnico che lo supporti nell'esame contabile della documentazione allegata al ricorso e della relazione di attestazione redatta dal professionista designato dall'impresa ricorrente.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

per l'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione stipulato In data 27 marzo 2015 (Notaio * di Milano, rep. 36.244, racc. 11.302) con Banca Monte del Pascili di Siena S.p.A, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Carige S.p.A., Unicredit S.p.A., Cassa di Risparmio di Savona S.p.A, Banca Regionale Europea S.p.A., GF Distribuzione S.r.l., Fruttital S.r.l., Società Italiana Importazione B. (SIMBA) S.p.A. (nel seguito anche "l'Accordo")

Dato atto che

A seguito del deposito del ricorso, con decreto depositato In data 8 aprile 2015 questo Tribunale, In composizione collegiale, "ritenuta l'opportunità di nominare un consulente tecnico per l'esame contabile della documentazione allegata ai ricorso", designava all'uopo quale CTU il Dott.* con studio in Albenga (SV), fissando per il giorno successivo Il giuramento ed il conferimento dell'incarico.

All'udienza del 9 aprile 2015, alla presenza dei consulenti della società ricorrente aw. * Mz, veniva pertanto conferito al CTU nominato l'incarico di rispondere al seguente quesito:

"Letta 11 ricorso ex art. 182 bis L.F. ed i relativi allegati, nonché richiesta alla società ricorrente e/o ai terzi cointeressati ogni ulteriore documentazione e/o informazione ritenute necessarie, esprima il CTU un proprio motivato parere tecnico, del quale il Tribunale intende avvalersi per integrare le proprie competenze anche ai sensi degli artt. 61 e 68 c.p.c., in ordine alle seguenti circostanze;

o) se l'Accordo di ristrutturazione dei debiti sia stato stipulato con creditori roppresentanti almeno il sessanta per cento dei debiti di

titolarità della società aggiornati con riferimento alla data di deposito dell'Accordo;

b) se la relazione redatta dal professionista designato dalla società ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 terzo comma lettera d) sia pervenuta all'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla base di un processo di verifica riscontrabile, adeguato ed idoneo ad integrare le previsioni di cui all'art. 182 bis L.F.;

e) se la relazione redatta dal professionista designato dalla società ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) L.F., sia pervenuta all'attestazione sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dalla norma, sulla base di un processo di valutazione e verifica riscontrabile, esaustivo, immune da vizi logico-motivazionali, coerente con la documentazione prodotta dal debitore ed idoneo ad integrare le previsioni di cui all'art. 182 bis L.F.

Quanto sopra avendo anche come riferimento i principi elaborati dalla prassi contabile e di revisione e in particolare i principi di attestazione dei piani di risanamento (documento pubblicato da CNOCEC il 19 giugno 2014 e validato definitivamente il successivo 3 settembre 2014).

Con facoltà, vista la ristrettezza dei termini concessi, di avvalersi di coadiutori e collaboratori, tecnico-legali, dallo stesso nominati per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Nella stessa sede, il Tribunale concedeva termine fino al 28 maggio 2015 per il deposito della relazione peritale convocando le parti all'udienza del 29 maggio 2015 ore 10 per l'esame della stessa relazione ed il CTU fissava l'inizio delle operazioni per il giorno 15 aprile 2015, alle ore 15 presso il proprio studio.

Nel corso delle operazioni peritali il CTU depositava quattro informative periodiche sull'andamento delle stesse operazioni, nonché la seguente specifica istanza di chiarimento in ordine alla portata del quesito, in particolare volta a "confermare che resta esclusa dal perimetro dell'incarico ricevuto:

a) qualsiasi valutazione dei Piani attestati ex art. 67 L.F. delle società GF Produzione, GF Distribuzione S.r.l., Fruttital S.r.l. e Simba S.p.a., peraltro non soggetti ad omologa;

b) qualsiasi valutazione circa le eventuali implicazioni sull'Accordo di GF Group S.p.A. derivanti dall'operatività delle controllate al di fuori del core business del gruppo (ad es. K-Fleet) per le quali l'Advisor Finanziario pone come ipotesi al di fuori della Manovra la "sterilizzazione" rispetto al resto del Gruppo;

c) qualsiasi valutazione circa alcune scelte metodologiche compiute dall'Attestatore di cui ci si limiterà a rendere conto nella relazione. A titolo esemplificativo si evidenziano in proposito: le fonti esterne richiamate e la data di riferimento delle informazioni relative (2012-2013);

le scelte operate dall'Attestatore in merito alla rappresentazione contabile delle poste economiche e patrimoniali del Piano, soprattutto in relazione alla conciliazione tra bilanci civilistici e situazioni gestionali;

le elaborazioni ricevute dal Management della Società ed assunte come tali dall'Attestatore (quali a titolo meramente esemplificativo, il procedimento di calcolo delle Imposte correnti e la disamina dell'effetto del rischio cambio sulle società del Gruppo);

le priorità definite dall'Attestatore per la richiesta di AUP (Agreed Upon procedure) allo società di revisione e la considerazione da parte dell'Attestatore del risultati delle AUP Stesse;

il procedimento di costruzione del Piano Consolidato sulla base del quale sono parametrati i covenants previsti dall'Accordo — riportato nel paragrafo 11 della relazione di attestazione; il procedimento esplicitato dall'Asseveratore per la determinazione dei valore di cessione delle partecipazioni, laddove lo stesso non risulti supportato da manifestazioni di interesse."

Con decreto in data 18 maggio 2015 il Tribunale confermava quindi la corretta delimitazione dei confini dell'incarico nel senso sopra indicato.

In data 28 maggio 2015 il CTU provvedeva infine a depositare, nel termine assegnato, il proprio elaborato peritale, corredato dai relativi allegati, comunicato contestualmente alla parte ricorrente,

All'udienza del 29 maggio 2015 comparivano, oltre allo stesso CTU, i difensori della parte ricorrente I quali insistevano come in ricorso per l'omologa ex art. 182 bis t.F. dell'accordo di ristrutturazione ed il Tribunale si riservava di decidere.

Ritenuto in via preuminare

opportuno evidenziare la particolare rilevanza e l'eccezionale complessità contenutistica della fattispecie in esame in primo luogo per il profilo dimensionale dell'impresa ricorrente e del gruppo omonimo. Invero la ricorrente costituisce la holding di un gruppo internazionale (GF Group o altrimenti detto "Gruppo C*") che si articola in decine di società operanti principalmente in Europa e nel Centro America con più di duemila dipendenti, nel settore della produzione e distribuzione di frutta fresca (core business) — nel quale essa rappresenta uno dei leader nell'Europa mediterranea - nonché nei settori del trasporti marittimi, dei servizi, immobiliare e business aviation. In secondo luogo, perché sottostanti all'Accordo in esame, vi sono altri cinque Piani attestati ex art. 67 L.F. (di cui uno - quello relativo al comparto immobiliare facente capo alla sub holding GF Property S.r.l. — ancora in itinere) relativi alle principali sub holding e società operative del gruppo: piani che oviamente esulano dalla sfera di competenza del presente provvedimento di omologazione ex art. 182 bis L.F., ma che costituiscono uno dei presupposti portanti dell'Accordo. Da ciò solo risulta evidente la delicatezza e la complessità delle valutazioni demandate a questo Tribunale.

Rilevato che

1. Sussiste la competenza territoriale ex art. 9 L.F. di questo Tribunale a pronunciarsi sul ricorso in esame, posto che GF Group S.p.A., pur avendo sede legale nel Comune di Milano, ha da sempre la propria sede effettiva e la direzione amministrativa e gestionale nel Comune di Albenga;
2. Sussistono in capo alla ricorrente le condizioni oggettive e soggettive per accedere alla procedura in oggetto, essendo pacifica la sua natura di Imprenditore commerciale assoggettabile a dichiarazione di fallimento, nonché essendo documentata in atti la situazione di crisi in cui essa versa;
3. Il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 161 L.F. ovvero: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e

delle cause di prelazione; elenco dei titolari di diritti reali e/o personali su beni di proprietà o in possesso dell'impresa;

4. L'Accordo è stato pubblicato nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano in data 2 aprile 2015 e, nei termine di trenta giorni da tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria Fallimentare;

5. Il ricorso è accompagnato dalla relazione prescritta dall'art. 182 bis L.F. redatta da parte del Dott. P. di Milano (asseverata con giuramento avanti il Notaio *) in Milano in data 26 marzo 2015), esperto in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 67, comma 3 lett. c) L.F., in relazione alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento all'idoneità dei medesimo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei (nel seguito anche solo "l'Attestazione");

6. L'Accordo in questione è stato stipulato con creditori che rappresentano in effetti largamente più dei 60% dei crediti complessivi verso la società, come dichiarato ed attestato nell'Attestazione, nonché come confermato dal CTU in risposta al punto a) del quesito peritale Il quale determina la percentuale di adesioni In misura pari al 90,59%, essendo dunque senz'altro integrato Il relativo presupposto previsto dalla norma per l'omologazione degli accordi ex art. 182 bis L.F.

7. La relazione del Dott. Papa è pervenuta alla formale attestazione prevista dalla legge:

-sulla veridicità dei dati aziendali, sulla base di un processo di verifica riscontrabile, adeguato ed idoneo ad integrare le previsioni di cui all'art. 182 bis L.F.;

-sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti dalla norma, sulla base di un processo di valutazione e verifica riscontrabile, esaustivo, immune da vizi logico-motivazionali, coerente con la documentazione prodotta dal debitore ed idoneo ad integrare le previsioni di cui all'art. 182 bis L.F.

Quanto sopra deve ritenersi confermato ad esito della c.t.u. disposta da questo tribunale, come risulta dal relativo elaborato peritale depositato in atti dal Dott. *, nel quale sono ripercorse ed illustrate il contenuto dell'oggetto della attività compiuta dell'attestatore con riferimento ai principi elaborati dalla prassi contabile e di revisione e in particolare ai principi di attestazione dei piani di risanamento (documento pubblicato dal CNDCEC il 19 giugno 2014 e validato definitivamente il successivo 3 settembre 2014). Tale elaborato peritale si fonda inoltre sulle ulteriori informazioni, chiarimenti ed integrazioni, anche documentali, fornite sia dalla stessa Società, anche mediante i suoi consulenti, sia dall'Attestatore, il quale ha in particolare predisposto e consegnato, su richiesta del CTU, due memorie illustrative (in data 8 maggio 2015 e 18 maggio 2015) in risposta a specifici quesiti postigli, nonché consegnato una "Integrazione alla Relazione di Attestazione ex art. 182 bis rilasciata in data 26 marzo 2015", asseverata in data 21 maggio 2015 nante il notaio Gabriella Quatraro di Milano (atto a rep. n. 6536) che appaiono nei loro complesso, in uno con la restante documentazione in atti, Idonei a supportare la valutazione di ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 182 bis L.F. per l'omologazione dell'Accordo;

P.Q.M.

Visto l'art. 182 bis L.F,

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione del debiti presentato dalla società GF Group S.p.A., iscritta al Registro Imprese di Savona al n. *, avente sede operativa e direzione amministrativa in Albenga (5v), con ricorso depositato in data 2 aprile 2015 e pubblicato In pari data nel Registro delle Imprese,

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione del debiti stipulato in data 27 marzo 2015 da GF Group S.p.A. con i ereditari meglio identificati nel ricorso e nelle premesse, che rappresentano più del 60% dell'ammontare totale dei debiti della società ricorrente.

Pone le spese della CTU licenziata, che liquida con separato provvedimento, a carico della Società ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro delle Imprese e per la pubblicazione a norma dell'ari 17 L.F.

Così deciso in camera di Consiglio, in Savona, il 29 maggio 2105.